

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. l'articolo 64, comma 2-bis del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito "CAD") prevede che *"per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese"* (di seguito "SPID");
2. l'articolo 64, comma 2-quater del CAD stabilisce che *"Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies"*;
3. l'articolo 64, comma 2-sexies del CAD stabilisce che *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [OMISSIS], sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:*
 - a) *al modello architetturale e organizzativo del sistema;*
 - b) *alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori*
 - c) *dell'identità digitale;*
 - d) *agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;*
 - e) *alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;*
 - f) *ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;*
 - g) *alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete"*;
4. nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato il DPCM 24 ottobre 2014, recante *"Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese"* (di seguito DPCM);
5. il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi qualificati erogati in rete l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano;
6. l'art. 4 del DPCM prevede l'attivazione dello SPID da parte dell'AgID, che a tal fine è chiamata a svolgere le seguenti attività:
 - a) gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;
 - b) cura l'aggiornamento del Registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
 - c) stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità;
7. l'art. 13, comma 1, del DPCM stabilisce che *"I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema è definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4"*;
8. l'art. 14, comma 1, del DPCM stabilisce che *"le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso di SPID"*;

9. l'art. 14, comma 2, del DPCM stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore dell'identità digitale”*;

10. l'art. 14, comma 5, del DPCM stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati”*;

11. l'art. 1 lettera i) del DPCM definisce come fornitore di servizi: *“il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità e ne ricevono l'esito”*;

12. l'art. 1 lettera i) del DPCM stabilisce, inoltre, che *“i fornitori di servizi, nell'accettare l'identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell'identità digitale che l'ha fornita”*;

13. con Determinazione AgID n. 44/2015 del 28 luglio 2015, sono stati emanati i Regolamenti previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, DPCM, concernenti:

- le modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
- le regole tecniche;
- le modalità di accreditamento e vigilanza dei gestori di identità digitale;
- le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale.

CONSIDERATO che gli obblighi per l'Amministrazione consistono in:

1. L'Amministrazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro SPID, si obbliga:

- a) a comunicare ad AgID e mantenere aggiornato l'elenco dei servizi qualificati erogati in rete e le informazioni tecniche richieste da AgID per comunicare ad AgID, per ciascuno dei servizi qualificati erogati in rete compresi nell'elenco, la lista degli attributi SPID necessari alla fruizione, i quali devono risultare pertinenti e non eccedenti in relazione alla tipologia e alle funzionalità offerte dal servizio;
- b) a inviare ad AgID una sintetica nota che, ai sensi di quanto previsto dall'art.6, comma 5, del DPCM e dall'art.3, comma 1, lett. b), del Regolamento AgID sulle modalità attuative, fornisca una motivazione in merito ai livelli di sicurezza adottati e agli attributi (identificativi, non identificativi e qualificati) richiesti per ciascuno dei servizi erogati;
- c) a porre in essere ogni attività strumentale connessa all'adesione allo SPID nel rispetto delle modalità definite da AgID in conformità al Regolamento recante le regole tecniche.
- d) a rispettare quanto specificato nelle *“Note tecniche sulle interfacce e sulle Informazioni Idp/Sp”* pubblicate sul sito AgID come previsto dall'appendice D del *“Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID”* con riferimento all'accesso ai servizi qualificati erogati in rete e all'uso degli elementi grafici identificativi dello SPID;
- e) a comunicare tempestivamente all'indirizzo: protocollo@pec.agid.gov.it ogni malfunzionamento o incidente sulla sicurezza occorso al sistema di autenticazione fermo restando l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare - entro e non oltre 24 ore dall'avvenuta conoscenza dall'accaduto - al Garante per la protezione dei dati personali e ad AgID eventuali violazioni ed intrusioni nei dati personali dei soggetti per i quali chiede la verifica dell'identità digitale, anche in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali riguardante le misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche;
- f) a vincolarsi alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, in particolare per quanto

concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, l'amministrazione si impegna a non acquisire attraverso lo SPID attributi e informazioni non necessari alla fruizione del servizio richiesto dall'utente;

g) a registrare gli eventi relativi a richieste di accesso ai servizi (log) secondo quanto previsto nei regolamenti AgID;

h) a garantire che agli eventi registrati (log) sia apposto un riferimento temporale che corrisponda alla scala di tempo UTC (IEN) di cui al decreto del Ministro dell'Industria del commercio ed artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo;

i) a garantire la disponibilità delle funzioni, l'applicazione dei modelli architetture secondo le disposizioni previste dal DPCM e dai Regolamenti attuativi AgID;

j) ad assistere l'utente nella risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero verificare nel corso dell'autenticazione (*help desk* di primo livello), facendosi carico, se necessario, di indirizzare l'utente verso il gestore delle identità digitali coinvolto nella transazione (assistenza tecnica).

2. L'Amministrazione, inoltre, si impegna a collaborare con AgID nell'attività di monitoraggio e controllo e, in particolare, si obbliga:

a) ad inviare ad AgID, in forma aggregata, i dati da questa richiesti che possono essere utilizzati esclusivamente a fini statistici ed essere resi pubblici in forma aggregata. AgID, prima della pubblicazione, verifica che i dati resi pubblici siano effettivamente anonimi nel loro complesso, individuando la presenza di eventuali *outlier* statistici generati durante le fasi di analisi;

b) a dare immediata comunicazione ad AgID di ogni circostanza, reale o potenziale, che possa eventualmente inficiare la corretta esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione.

PRESO inoltre ATTO che dal 01/03/2021 le Pubbliche Amministrazioni non potranno più fornire credenziali di accesso ai propri servizi on-line se no tramite identificazione dell'utente tramite SPID o carta d'identità elettronica;

DATO ATTO che la ditta Epublic di Novara, gestore del sito Internet istituzionale del Comune ha inizio la procedura di accreditamento per l'inserimento nel registro dell'Agid del Comune di Bricherasio che contempla la stipula della convenzione allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente;

DATO ATTO dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, ove prevista in quanto comportante effetti sul bilancio dell'Ente, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati, o in caso di assenza del responsabile) dal Segretario comunale per quanto di propria competenza

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1) DI AUTORIZZARE il Sindaco quale rappresentante legale alla stipula della convenzione allegata con l'Agenzia dell'Italia Digitale (Agid);

2) DI INVIARE la convenzione firmata, come richiesto espressamente dall'Agenzia, nel più breve tempo possibile all'Agenzia stessa e alla ditta Epublic al fine di eseguire le fasi successive di collaudo del sito stesso;

Inoltre,
vista l'urgenza richiesta per la stipula
con separata unanime votazione FAVOREVOLE

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n.
267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE